



ESONERO GENERICO DALL'OBBLIGO FORMATIVO

Secondo quanto previsto dalle LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO approvate dal CNAPPC con validità dal 01/01/2017 è possibile richiedere da parte degli iscritti l'esonero generico dell'obbligo formativo per il non esercizio della professione dell'attività di architetto qualora sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

Per richiedere l'esonero è necessario inviare la richiesta attraverso la piattaforma im@teria, allegando obbligatoriamente

- il proprio CV completo ed aggiornato;
- la dichiarazione scaricabile dal sito dell'Ordine nella sezione "documenti" della pagina formazione.

A titolo esemplificativo si evidenzia che "non esercitare la professione neanche occasionalmente" vuol dire non occuparsi di nessuno degli aspetti sotto elencati, né come responsabile che come dipendente o collaboratore:

- a) progettazione architettonica, urbanistica, strutturale;
- b) restauro architettonico;
- c) consolidamento statico;
- d) direzione lavori e relativa contabilità;
- e) coordinatore alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;
- f) progettazione antincendio;
- g) collaudo statico;
- h) collaudo amministrativo per opere pubbliche;
- i) arredamento;

via saragozza 175
40135 bologna

tel 051.4399016
fax 051.4392175

www.archibo.it

c.f. 80039010378

Intestata.doc

l) design;

m) stime e perizie;

n) dipendente privato, collaboratore di studi professionali/aziende/società o dipendente della pubblica amministrazione (ad esempio Provincia, Regione, Comunità Montane, Vigili del Fuoco, ASL, Catasto, Soprintendenza, etc) per i quali svolge una o più attività fra quelle sopraelencate anche in modo non continuativo comprese quelle di redazione ed esame pratiche edilizie, SUAP, SUE, manutenzioni, LL.PP., progettazione, direzione lavori e/o controllo delle suddette attività (RUP) e collaborazione alle stesse anche in modo non continuativo.

In base a quanto indicato al punto 7 delle vigenti Linee Guida gli iscritti che presenteranno domanda di esonero perchè aventi i requisiti di cui sopra dovranno richiedere l'esonero ogni anno e nel caso in cui i requisiti decadessero nel corso dell'anno stesso dovranno darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine e da quel momento dovranno attenersi all'obbligo formativo; il numero dei CFP da acquisire sarà quindi calcolato in maniera proporzionale all'annualità.



architettibologna